

ACCERTAMENTI SU LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI RISCHIOSE PER SE E PER ALTRI

Una breve introduzione.

L'intervista, fatta al dirigente della Regione Toscana dr. Arcangelo Alfano che ha seguito l'applicazione degli accertamenti che pubblichiamo, è divisa in due parti.

La prima riporta quanto è stato stabilito sull'argomento a livello nazionale dai provvedimenti legislativi sui **"Lavoratori addetti a mansioni rischiose per terzi"** Provvedimento 99/CU 30.10.2007 (Gazzetta Ufficiale n.266 del 15.11.2007)

La seconda si riferisce alle procedure applicative che la Regione Toscana ha stabilito dopo la firma dell'*Accordo Stato Regione rep. Atti n. 178 del 18.09.2008*, e che vengono applicate dalle Aziende Sanitarie della Toscana.

Quindi quanto riportiamo nella seconda parte si riferisce **ESCLUSIVAMENTE** al territorio della Regione Toscana.

Ogni Regione infatti, pur attendendosi a quanto stabilito dall'Accordo Stato/Regione, definisce e applica proprie procedure.



"Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, applicativa del Provvedimento n°99 30.10.2007"

PRIMA PARTE

Il decreto ed il conseguente accordo Stato Regione si applicano solo ad alcune categorie di lavoratori a rischio ed ha la finalità di garantire la salute dei lavoratori, dei loro colleghi e di terzi.

Domanda "Quali sono le categorie a cui vengono applicati gli accertamenti sanitari in base al Provvedimento del 30 Ottobre 2007?"

Risposta "Le categorie sono indicate ed elencate all' Allegato 1 del Provvedimento stesso (che si rifà al DPR 1990, Art. 125).

Di seguito l'elenco dettagliato delle mansioni e delle categorie

**MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI
PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI**

1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
- c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichino attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
- h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

D. "Quali sono le modalita' di accertamento dell'assenza di tossicodipendenza?"

R. "Il primo provvedimento legislativo e' il Provvedimento 99/CU 30.10.2007 (Gazzetta Ufficiale n.266 del 15.11.2007), in questo ATTO d'INTESA all'art.8 vengono stabilite le modalita' di accertamento dell'assenza di tossicodipendenza.

1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona.

2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita' di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresì le tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise.

3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la

corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonché per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.

4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresì inoltrata al Ministero dei trasporti.

5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.

6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento. Questo il Provvedimento.

D. "E dopo?"

R. "Successivamente è stato firmato fra Stato e Regioni l'ACCORDO - rep. Atti n. 178 del 18.09.2008 - che riporta tutte le procedure applicative, nel rispetto delle singole autonomie regionali.

SECONDA PARTE

D. "Dopo la firma di questo accordo come si è mossa la Regione Toscana?"

R. "La Regione Toscana a sua volta con Delibera di Giunta del 27.10.2008, recepisce le disposizioni dell'ottobre 2007 e l'accordo Stato/Regione del 2008, invitando le ASL toscane ad adeguarsi alle procedure stabilite dalla Regione Toscana.

D. "Quali sono queste procedure?"

R. "Sono individuati DUE livelli

1° livello

il datore di lavoro di un'azienda appartenente ad una delle categorie di cui all'allegato 1 del Provvedimento del 30 Ottobre 2007 (vedi elenco pubblicato nelle pagine precedenti) passa al MEDICO COMPETENTE la lista dei soggetti della propria impresa che opera in condizioni lavorative tali da mettere a rischio se e/o terzi.

TUTTI i dipendenti individuati che svolgono quelle mansioni devono almeno una volta l'anno sottoporsi a questo iter diagnostico, più le eccezioni riguardanti coloro che devono sottoporsi ai controlli più volte all'interno dei dodici mesi.

D. "Questi accertamenti si applicano anche a chi deve essere assunto?"

R. "Solo DOPO l'assunzione si fanno questi accertamenti, ed una volta che si sono attribuite le mansioni al dipendente. Se sono richiesti prima dell'assunzione sono ILLEGALI."

D. "Quindi il medico competente riceve dal datore di lavoro la lista dei lavoratori che devono sottoporsi a questi controlli. E poi?"

R. "Il MEDICO COMPETENTE ricevuta la lista di quei lavoratori, li convoca.

In caso di rifiuto da parte del lavoratore, il medico segnala al datore l'impossibilità di procedere all'accertamento diagnostico, e quindi il datore può procedere alla sospensione ed al licenziamento.

Se il lavoratore si presenta regolarmente Il Medico Competente (M.C.) attiva gli accertamenti di PRIMO LIVELLO:

* VISITA MEDICA * TEST DI SCREENING (esame tossicologico).

Se il M.C. già nella visita medica individua che siamo di fronte ad un lavoratore che ha segni evidenti di uso di sostanze, può mandarlo al SER.T. senza ricorrere ai test di screening.

Se la visita anamnestica non individua alcun segno palese, il M.C. invita il lavoratore a sottoporsi ai test di screening.

Che possono svolgersi

1. presso lo stesso M.C. qualora abbia le attrezzature per farlo

2. presso il SER.T. che utilizza il laboratorio di analisi cui il SER.T. normalmente si rivolge

3. presso un laboratori odi analisi specializzato In questa fase i TEST SCREENING sono ANALISI delle URINE e non altro tipo di prelievo (saliva, capello ecc.ecc.). I testi devono essere fatti alla presenza di personale sanitario della struttura che effettua le analisi.

Se il lavoratore risulta POSITIVO alle sostanze psicotrope che sono elencate nel dettaglio delle procedure (VEDI), ovvero se il lavoratore risulta positivo al primo screening deve essere inviato per fare ulteriori analisi di conferma presso un laboratorio di analisi ACCREDITATO.

Il lavoratore può richiedere a proprie spese di fare delle CONTROANALISI.

Una volta evidenziata la positività alle sostanza, il M.C. a questo punto invia il lavoratore al SER.T per iniziare un percorso terapeutico.

2° LIVELLO

Accertamento uso di sostanze.

I SER.T. possono scegliere: a livello nazionale l'indicazione è il test del capello in Regione Toscana il SER.T. può optare fra queste due ipotesi

1. 1 esame delle urine + 1 esame del capello
2. solo esami delle urine (3 campioni)

D. “I costi delle analisi sono totalmente a carico del datore di lavoro?”

R. “In questo testo la Regione stabilisce anche i costi delle analisi che sono a carico del datore di lavoro che se le paga.

Il paziente paga solo le controanalisi.

D. “Un’ultima domanda, è per quanto riguarda l’alcol?”

R. “Mancano i riferimenti attuativi, ma non quelli legislativi

L.125 del 2001, è la legge sul codice della strada, che stabilisce la norma da 0.8 a 0.5 di tasso alcolico nel sangue.

Questa legge nell’art.15 riporta quali sono le mansioni e le categorie a rischio.

16 marzo 2006, accordo Stato/Regioni sull’alcol, allegato 1, mansioni previste

D.L. n°81 del 9 aprile 2008, art. 41. Sorveglianza Sanitaria.

Il medico Competente può richiedere l’accertamento alle categorie previste nell’accordo Stato/Regioni (16 marzo 2006), ma non sono state definitive ed individuate le procedure: ovvero come fare a vedere se hai bevuto.”